

COMM. TRIB. PROVINCIALE MILANO - 30/29/2012

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il ricorso, hanno impugnato Ch. Ma. e Sa. Ga. - eredi, nella rispettiva qualità di moglie e di figlia, del defunto Gi. Ga. - l'avviso con cui l'Agenzia delle Entrate - Ufficio di Milano 5 aveva accertato a carico di quest'ultimo, titolare di una ditta individuale esercente attività di elettrauto, IVA ed II.DD. dovute per l'anno d'imposta 2005 calcolandole sulla base di un reddito d'impresa induttivamente ricostruito ai sensi degli artt. 41 del DPR n. 600/73 e 55 del DPR n. 633/2, stante la mancata presentazione di dichiarazione dei redditi da parte del contribuente per quell'anno (come anche per i due precedenti).

A sostegno della propria impugnazione, lamentavano le ricorrenti l'illegittimità dell'accertamento induttivo come sopra operato dall'Ufficio adottando modalità di ricostruzione del reddito del de cuius (basate sulla media dei ricavi di esercizi analoghi a quello del congiunto, operanti nella stessa zona) in contrasto con quanto previsto dal citato art. 41 che, al secondo comma, richiamando "dati e notizie comunque raccolti" non poteva non fare riferimento a elementi ricavabili dalla pregresse dichiarazioni dei redditi presentate dal contribuente.

Le Ma.-Ga. deducevano pertanto che le dichiarazioni relative agli anni 2000-2002 del defunto (le quali ne attestavano la percezione di redditi d'impresa ben inferiori a quelli presunti) erano idonee a fornire dati più aderenti alla sua situazione di quelli utilizzati dall'Ufficio, che non aveva tenuto neppure conto nell'accertamento induttivo dell'incidenza negativa sulla capacità di produrre redditi del congiunto assunta dai sopravvenuti problemi di salute di questi, evidenziati e documentati già nella fase dell'accertamento con adesione, conclusasi senza buon esito. Le ricorrenti concludevano pertanto per l'annullamento dell'avviso impugnato depositando nel corso del giudizio una memoria illustrativa con la quale - rimarcato fra l'altro l'intervenuto passaggio in giudicato di sentenza di questa stessa CTP a loro parzialmente favorevole per l'accertamento induttivo riguardante i redditi per gli anni 2003 e 2004 del Ga. - instavano pertanto in subordine per un'analogia definizione nella causa presente.

Si costituiva nel giudizio così radicato l'Agenzia delle Entrate - Ufficio di Milano 6 (oggi Direzione Provinciale II di Milano) contestando tutte le deduzioni avversarie.

Eccepeva in primo luogo l'Ufficio l'infondatezza dell'interpretazione data dalle ricorrenti al disposto di cui all'art. 41 del DPR. n. 600/73, posto che l'ampia previsione di detta norma - vieppiù in un caso come quello di specie, in cui il contribuente era venuto meno all'obbligo di presentare la dichiarazione dei redditi né era stato possibile reperire alcuna documentazione attinente l'attività dallo stesso svolta (che, pur richiesta alla vedova, questa non aveva consegnato sostenendo di averla smarrita) - consentiva la ricostruzione del reddito anche in base a presunzioni c.d. supersemplici.

Ribadendo quindi la correttezza del proprio operato - che era giunto anche a considerare i costi presuntivamente sostenuti dal Ga., dedotti dai ricavi determinati sulla base di quelli medi del settore - rimarcava il resistente l'inutilizzabilità dei dati contenuti nelle dichiarazioni presentate per gli anni 2000-2002 dal contribuente (quest'ultimo peraltro oggetto di accertamento con adesione con rideterminazione del reddito in misura notevolmente superiore a quello dichiarato) per la ricostruzione dei redditi di un anno per il quale mancava ogni riscontro documentale dei frutti e dei costi relativi all'attività svolta.

Ecce�iva altresì l'Ufficio l'irrilevanza delle circostanze addotte in merito ai problemi di salute del Ga. - per risalire questi al 2003 - e concludeva per il rigetto del proposto ricorso.

Con successiva istanza, le ricorrenti - premesso che nelle more era stata notificata dall'Ufficio cartella di pagamento recante iscrizione a ruolo a titolo provvisorio - chiedevano in via preliminare la sospensione dell'efficacia esecutiva di tale atto.

Accolta l'istanza cautelare, osserva la Commissione - all'esito dell'odierna discussione in pubblica udienza - come il proposto ricorso possa trovare parziale accoglimento.

Le doglianze svolte dalle ricorrenti in punto quantificazione del reddito induttivamente accertato a carico del defunto Gi. Ga. per l'anno 2004 appaiono invero in parte condivisibili.

Pur dovendosi ribadire in questa sede l'ampiezza dei poteri attribuiti all'ente impositore dalla disposizione dell'art. 41 del DPR. n. 600/73 nell'ambito del c.d. accertamento d'ufficio - ai fini del quale l'A.F. ben può servirsi di qualsiasi elemento oltre che probatorio anche induttivo e presuntivo: cfr., ex plurimis, Cass. n. 16379/08) - va invero rilevato che talune connotazioni dell'accertamento nella specie eseguito suffragano la convinzione di maggiore attendibilità di una ricostruzione del reddito del Ga. per l'anno 2005 basata su dati ricavabili dalle dichiarazioni dei redditi presentate dal contribuente negli anni antecedenti quelli in cui tale dichiarazione fu omessa.

Le circostanze (pacifiche in causa) che l'Ufficio abbia fondato le sue determinazioni sui ricavi realizzati da altri 47 contribuenti svolgenti la medesima attività di elettrauto, il cui esercizio era ubicato nella zona ricompresa nell'ambito territoriale di propria competenza - diversa da quella ove era ubicato l'esercizio del Ga., ricompresa nell'ambito dell'Ufficio locale di Milano 6 - e che non sia stato specificato se tali contribuenti non si avvalevano (al pari del Ga.) della collaborazione di dipendenti, sono infatti indubbiamente atte a menomare l'effettiva rapportabilità alla situazione di specie di quelle prese a campione, con la conseguenza che sono le denunce fiscali predette a fornire più attendibili e realistici elementi per la ricostruzione da compiersi, pur in assenza di qualsivoglia documentazione contabile sull'attività del contribuente.

Richiamata infatti la necessità che, pur nell'ampiezza dei poteri accertativi di cui sopra, la rideterminazione induttiva del reddito debba essere eseguita in modo più aderente possibile alla situazione esaminata (in tal senso, fra le altre, Cass. n. 9099/02), va pertanto dato mandato all'Ufficio di ricalcolare il reddito d'impresa induttivamente accertato in capo al Ga. per l'anno 2005, tenendo altresì conto - se non delle problematiche di salute di quest'ultimo, che sembrano effettivamente aver avuto esiti temporalmente limitati oltre che risalenti nel tempo - del fatto che l'attività dallo stesso svolta è cessata a fine 2004.

Concorrono del resto a suffragare una conclusione siffatta le considerazioni di segno analogo espresse dalla sezione n. 17 di questa Commissione Tributaria Provinciale che con la sentenza n. 204 del 28-9-2010 ha accolto in parte il ricorso proposto contro l'avviso di accertamento induttivo del reddito per l'anno 2003 e 2004 del Ga., procedendo a rideterminare per entrambi gli anni il volume d'affari ai fini IVA in € 14.000,00 ed il reddito netto imponibile ai fini IRPEF in € 7.500,00. Tale pronuncia, orinai passata in giudicato, pur risultando vincolante per i soli anni d'imposta ivi contemplati, è ben idonea invero a fornire elementi indiziari di convincimento, atti nella specie a rafforzare quelli sin qui evidenziati a conforto della valutazione di parziale fondatezza del ricorso.

Alla luce di tutto quanto precede, deve pertanto annullarsi l'accertamento impugnato quanto alla misura del reddito d'impresa induttivamente accertato in capo al defunto Gi. Ga., che si invita pertanto l'Ufficio a ricalcolare tenendo conto di quanto sopra evidenziato. Gravi motivi suffragati dalla reciproca parziale soccombenza, giustificano la compensazione delle spese del giudizio fra le parti.

P. Q. M.

La Commissione accoglie in parte il ricorso come da motivazione. Spese compensate.